

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1659 del 02/10/2023

Seduta Num. 41

Questo lunedì 02 **del mese di** Ottobre
dell' anno 2023 **si è riunita in** in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1383 del 24/07/2023

Struttura proponente: SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI PER UOMINI
AUTORI DI VIOLENZA (C.U.A.V.) IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 54/ 2021.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Raciti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con L. 77 del 27 giugno 2013;
- il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed in particolare l'articolo 5 bis, commi 1;
- il Decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, e in particolare l'art 26 bis;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 661;
- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;
- Il D.P.C.M. 26 settembre 2022, Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022;
- l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022;

- la Legge regionale 27 giugno 2014 n.6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii. e in particolare l'art.20 "Interventi per uomini maltrattanti"
- il "Piano Regionale contro la violenza di genere", approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 54 del 13 ottobre 2021;
- la propria deliberazione n.1785 del 24 ottobre 2022 "Approvazione delle schede attuative del Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi della DAL n.54 del 13 ottobre 2021" e in particolare la scheda 13 "Consolidamento e sviluppo del sistema regionale di Centri di trattamento per autori di comportamenti violenti";

Considerato che l'art. 10, comma 1, dell'"Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022" prevede che *le Regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri periodicamente aggiornati in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente Intesa.*

Considerato che il Piano Regionale contro la violenza di genere al punto 1.5, lettera c), delle Azioni di protezione dalla violenza, di genere prevede *"Consolidamento della rete pubblica e definizione di requisiti omogenei, al fine della istituzione di un elenco regionale dei Centri per il trattamento di autori di comportamenti violenti"* con l'obiettivo di consolidare le azioni di contrasto alla violenza di genere e al rischio di recidiva e che nella scheda 13 di attuazione del Piano regionale contro la violenza di genere *"Consolidamento del sistema regionale dei Centri di trattamento per autori di comportamenti violenti"* si indica tra le priorità l'Istituzione dell'Elenco regionale dei Centri per uomini autori o potenziali autori di comportamenti violenti.

Dato atto che l'istituzione di un Elenco regionale dei Centri per il trattamento di autori di comportamenti violenti costituisce elemento di presidio e garanzia della qualità dei servizi dedicati al recupero di uomini che hanno agito o che sono potenziali autori di violenza, strumento per la verifica e il controllo del possesso dei requisiti, requisito necessario nella definizione di un quadro conoscitivo completo dell'offerta, ed è altresì uno strumento indispensabile al raggiungimento di alcuni degli obiettivi propri dell'Osservatorio regionale contro la violenza di genere istituito con propria deliberazione n. 335/2017.

Considerato che l'articolo 9 al comma 3 della sopra citata Intesa 14 settembre 2022 prevede che il rispetto dei requisiti previsti dalla

Intesa costituisce condizione necessaria per l'accesso ai fondi di cui all'adottando DPCM in attuazione dell'art. 26-bis e dell'art. 1 commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima finalità;

Ritenuto di dare attuazione al punto 1.5 del Piano Regionale contro la violenza di genere sopra citato e all'art. 10 comma 1, della sopra citata intesa del 14 settembre 2022;

Dato atto che possono iscriversi all'Elenco dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (C.U.A.V.) i Centri gestiti da:

- a) enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- b) enti del servizio sanitario;
- c) enti del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione sui modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno tre anni consecutivi;
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata;

e in possesso di tutti i requisiti di cui all'Allegato A "Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere", parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che in data 28 febbraio, 13 luglio e 25 settembre 2023 si sono tenuti incontri con rappresentanti di Enti locali sedi di Centri per uomini autori di violenza, di Associazioni ed Aziende USL che gestiscono Centri per uomini autori di violenza, finalizzato alla condivisione dei requisiti e delle modalità richieste per l'iscrizione all'Elenco regionale.

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito

del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 380 del 13/3/2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”.

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora a “Programmazione Territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e Forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo”;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di istituire l’Elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.), come previsto dall’art. 10, comma 1, dell’“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere”, del 14 settembre 2022 e dal punto 1.5 delle Azioni di protezione dalla violenza di genere del Piano Regionale contro la violenza di genere, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 54 del 13 ottobre 2021;

2. di stabilire che l'Elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.), è gestito attraverso una piattaforma digitale in capo al competente Settore regionale e periodicamente aggiornato;
3. di dare atto che l'apertura della procedura di iscrizione e le tempistiche relative alla piena operatività dell'elenco saranno debitamente pubblicizzate sui canali istituzionali della Regione Emilia-Romagna;
4. di approvare gli Allegati A: "Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.), e B: "Procedura di iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (C.U.A.V.)" quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
5. di stabilire che l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.) è condizione necessaria per accedere in maniera diretta o indiretta all'assegnazione dei finanziamenti statali dedicati alla violenza di genere;
6. di stabilire che ogni variazione dei requisiti in possesso dei C.U.A.V. debba essere tempestivamente segnalata e comunicata tramite la piattaforma digitale di cui al punto 2, pena la decadenza dall'iscrizione medesima;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del Bilancio regionale;
8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.)

Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere

Definizione dei CUAV (Intesa 14 settembre 2022: "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere"

Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere

I Centri per Uomini Autori di Violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., come da Intesa ai sensi dell'art 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sono" strutture il cui personale attua programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e prevenire la recidiva".

I programmi di intervento dei C.U.A.V., che possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie, si orientano secondo gli obiettivi seguenti:

- il riconoscimento della violenza agita, passaggio iniziale imprescindibile ai fini di una piena consapevolezza dei comportamenti posti in essere e l'assunzione di responsabilità della stessa, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);
- lo sviluppo della percezione e della consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;
- lo sviluppo della consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi e dei comportamenti negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi;
- la promozione di una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.

I C.U.A.V costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e della rete dei servizi socio-sanitari, nonché riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.

A seguire i requisiti che i C.U.A.V devono possedere al fine di essere iscritti all'Elenco Regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

1.1 - Requisiti formali

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco Regionale i Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere aventi sede sul territorio regionale la cui titolarità sia in capo a:

- a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- b) Enti del servizio sanitario;
- c) Enti del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata;

Gli Enti del Terzo settore di cui alla lettera c), devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere registrati nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

1.2 - Caratteristiche strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve avere i seguenti requisiti strutturali:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- b) deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio.

Nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgano le vittime come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti, anche mediante differenziazione dell'orario, garantendo comunque il rispetto della sicurezza e della riservatezza della donna.

Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza, che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore

comunque con modalità organizzative a tutela della sicurezza delle donne.

1.3 - Caratteristiche organizzative e funzionali

I C.U.A.V. devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche organizzative e di funzionamento:

- a) avere la sede legale sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) l'associazione o l'organizzazione deve avere nello Statuto, tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente il tema del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti (solo per Enti del Terzo Settore, di cui al punto 1.1. lett. c).
- c) aver adottato una Carta dei servizi, che contenga la mission del Centro, i servizi offerti, le prestazioni erogate e le modalità di accesso ai servizi (orari e giorni di apertura e accoglienza), garantendone il costante aggiornamento;
- d) garantire un'apertura al pubblico di almeno 2 giorni alla settimana in presenza anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate; il requisito di apertura fa riferimento al C.U.A.V. e non alle singole sedi operative;
- e) garantire un numero telefonico e una casella di posta elettronica dedicati;
- f) operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli;
- g) escludere in ogni caso l'applicazione di qualsiasi forma di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima;
- h) garantire l'attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e la partecipazione all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, in modo esaustivo e completo su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Nazionale di Statistica, nonché dalle Regioni.

Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti dei C.U.A.V. avviene nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del regolamento UE n. 679 del 2016. I dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente

necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione;

- i) dotarsi di modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di relazione degli esiti e degli eventuali abbandoni;
- j) realizzare un'attività di follow up dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.

1.4 - Personale

Con riferimento al personale impiegato, il C.U.A.V. deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) avvalersi di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicurare che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime;
- b) avvalersi di una equipe di lavoro che operi in modo multidisciplinare, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi. L'equipe dei C.U.A.V. deve essere formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere. L'equipe può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a;
- c) assicurare la presenza nell'organico di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere;
- d) assicurare che il personale abbia espletato almeno 120 ore di formazione di cui almeno 60 di affiancamento agli operatori/operatrici (sia per il personale volontario, se presente, che per il personale retribuito);
- e) assicurare, a partire dalla data di iscrizione del C.U.A.V. all'Elenco regionale, che il personale espleti almeno 16 ore annuali di formazione continua (sia per il personale volontario, se presente, che per il personale retribuito);
- f) assicurare, a partire dalla data di iscrizione del C.U.A.V. all'Elenco regionale, almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle/agli operatrici/operatori (sia per il personale volontario, se presente, che per il personale retribuito);

La formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare:

- la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;
- i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;
- la capacità di costruire una relazione con gli autori, di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;
- la capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere in abusi o manipolazioni;
- il possesso di competenze culturali e linguistiche;
- l'impegno per relazioni prive di violenza e per l'eguaglianza di genere;
- la capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

1.5 - Servizi offerti

Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime, che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all'interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito.

1.5.1. Accesso ai servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni.

Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposta dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019 n. 69.

In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la potestà genitoriale, o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.)

Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei Servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi.

Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o Servizi pubblici, è necessario che il contatto e la

richiesta di intraprendere il programma provengano direttamente dell'interessato.

Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 6 comma 1 e 2 e dell'art.17 della Legge 19 luglio 2019, n.69, o nell'ambito di misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario.

L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. può essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma.

Colloqui di valutazione

I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma. Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi anti violenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc.), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma.

Nel caso di utenti stranieri, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/ o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

Il C.U.A.V. può attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha concluso il programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza.

Presenza in carico (individuale e/o di gruppo)

I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e attività sia individuali che di gruppo, con la finalità di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze; essi devono, inoltre, prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di

svolgimento e la sua durata sono definite dall'equipe e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'autore di violenza, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore, una volta appurata la motivazione ad intraprendere il programma.

Valutazione del rischio

Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori del rischio della violenza.

La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori.

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di un autore partecipante al progetto.

Al fine di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza, il soggetto gestore metterà in atto ogni adempimento necessario volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l'autore della violenza.

Sicurezza delle vittime

La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario del C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche. Tra queste il "contatto della partner" deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe

agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali ed educative, poiché i minorenni che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell'età adulta. Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i servizi sociali titolari della cura e tutela minorenni e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

Attività di prevenzione

I C.U.A.V. organizzano attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio— o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre, organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio, (Servizi socio-sanitari, Enti Locali, compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

ALLEGATO B - Procedura di iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (C.U.A.V.)

La procedura di iscrizione all'Elenco Regionale dei C.U.A.V. avviene esclusivamente on line all'indirizzo <https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza>.

Per l'accesso al servizio on-line è necessario utilizzare un'identità digitale di persona fisica SPID L2 oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L'apertura della procedura di iscrizione sarà debitamente pubblicizzata sui canali istituzionali della Regione Emilia-Romagna.

La procedura prevede la compilazione sulla piattaforma della domanda di iscrizione completa delle informazioni richieste, sottoscritta dal/la Legale rappresentante o suo delegato munito di specifica delega.

La sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale o firma autografa (nel caso di firma autografa occorre allegare copia della carta identità del sottoscrittore).

È prevista inoltre la presentazione della seguente documentazione, da allegare mediante piattaforma:

1. Carta dei servizi
2. In caso di firma autografa, copia del documento di identità del/la Legale rappresentante o del delegato (sottoscrittore) in corso di validità.
3. In caso di delega alla sottoscrizione, atto di delega firmato digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità del delegante.

I documenti originali, se cartacei, dovranno essere trasformati in pdf e poi caricati nel sistema (max 5 MB).

Al termine della compilazione del modulo verrà generato in formato PDF il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere scaricato per poi procedere alla sua sottoscrizione da parte del/della legale rappresentante dell'ente/organizzazione richiedente o da un suo delegato. La sottoscrizione potrà avvenire con due modalità:

- firma digitale
- firma autografa.

In entrambi i casi il documento firmato dovrà essere ricaricato sul sistema. In caso di firma autografa unitamente alla scansione

della carta di identità del\della Legale Rappresentante o del suo delegato.

L'Ufficio competente verifica, attraverso la piattaforma informatica, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione e di sussistenza dei requisiti previsti, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente.

Qualora nel corso dell'istruttoria emergano esigenze di integrazioni, l'Ufficio competente invita l'ente a completare o integrare la domanda o la documentazione fornita, assegnandogli un termine di trenta giorni.

Tale comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o integrata con la documentazione richiesta o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine dei 30 giorni.

Entro il restante termine, decorrente dalla ricezione della domanda completata o integrata con la documentazione richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con provvedimento del dirigente regionale competente verrà approvata l'iscrizione dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti all'Elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.)

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività del CUAV viene svolto dal Settore competente attraverso:

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Elenco, resa dal/la Legale rappresentante;

b) controlli annuali a campione in loco, previa precedente comunicazione, volti ad accertare la veridicità dei requisiti dichiarati e la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.